

632.421.0

Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con l'AELS e le CE
(Ordinanza sul libero scambio)

del 18 ottobre 1989 (Stato 25 aprile 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

in applicazione degli articoli 3 a 5, 7 e 11 dell'accordo del 22 luglio 1972¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea;

in applicazione degli articoli 3 a 6 e 8 della convenzione del 4 gennaio 1960² istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

in applicazione dei protocolli addizionali³ agli accordi del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea⁴, nonché gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio⁵;

in applicazione dello scambio di lettere del 14 luglio 1986⁶ tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli;

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulle misure economiche esterne;

visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge sulla tariffa delle dogane^{8, 9}

ordina:

Art. 1 Dazi d'importazione

¹ Per le merci provenienti dalle Comunità europee che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l'articolo 3 cifra 2 dell'accordo del 22 luglio 1972¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea e l'articolo 2 cifra 2 dell'accordo del 22 luglio 1972¹¹ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, fanno stato le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell'allegato 1 alla presente ordinanza.

RU 1989 2258

1 RS 0.632.401

2 RS 0.632.31

3 Vedi RS 0.632.401.81 e seguenti

4 RS 0.632.401

5 RS 0.632.402

6 Vedi RS 0.632.401.813

7 RS 946.201

8 RS 632.10

9 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 2731).

10 RS 0.632.401

11 RS 0.632.402

² Per le merci provenienti dagli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l'articolo 4 della convenzione del 4 gennaio 1960¹² istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, fanno stato le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio AELS» dell'allegato 1 alla presente ordinanza.

³ Per le merci destinate all'alimentazione degli animali le aliquote di dazio corrispondono alla tariffa normale, dedotta l'aliquota preferenziale di cui all'allegato 3.¹³

Art. 2 Dazi d'esportazione

¹ Per le merci che sono esportate nella Comunità economica europea per essere quivi – o in uno Stato membro dell'AELS o in altri Stati con i quali sono stati conclusi accordi di libero scambio – utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l'articolo 7 dell'accordo del 22 luglio 1972¹⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, fanno stato le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio CE» dell'allegato 2 alla presente ordinanza.¹⁵

² Per le merci che siano esportate negli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio per essere quivi utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta l'articolo 8 della convenzione del 4 gennaio 1960¹⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, fanno stato le aliquote di dazio fissate nella colonna «Aliquota di dazio AELS» dell'allegato 2 alla presente ordinanza.

Art. 3¹⁷ Misure protezionistiche all'esportazione

¹ D'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell'economia¹⁸ può sospendere le aliquote preferenziali di cui all'allegato 2 o far dipendere l'esportazione delle merci da certe condizioni o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea o all'Associazione europea di libero scambio o in Paesi con i quali non sono stati conclusi accordi di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa d'esportazione validi per questi Paesi.

² La sospensione delle aliquote preferenziali o le altre misure giusta il capoverso 1 vengono soppresse non appena le circostanze lo permettono.

¹² **RS 0.632.31**

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 26 mag. 1999, in vigore dal 1° lu. 1999 (RU **1999** 1720).

¹⁴ **RS 0.632.401**

¹⁵ Nuovo testo giusta l'art. 5 n. 2 dell'O del 24 giu. 1992 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Repubblica federativa ceca e slovacca [RU **1992** 1315]

¹⁶ **RS 0.632.31**

¹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 5 n. 2 dell'O del 24 giu. 1992 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Repubblica federativa ceca e slovacca [RU **1992** 1315]

¹⁸ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4¹⁹ Disposizioni concernenti l'origine

Le aliquote di dazio figuranti negli allegati della presente ordinanza sono applicabili soltanto per le merci che adempiono le condizioni d'origine di cui nel Protocollo n. 3 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea o nell'allegato B della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 4a²⁰ Modificazioni di questa ordinanza

Il Dipartimento federale dell'economia è abilitato a modificare gli allegati nella misura in cui tale competenza sia fissata da una legge o da un'ordinanza.

Art. 5 Disposizioni finali

¹ Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 28 marzo 1973²¹ sui dazi per merci dall'AELS e dalle CE;
2. l'ordinanza n. 5 del 27 aprile 1962²² concernente l'Associazione europea di libero scambio.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1990.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 giu. 1996 (RU **1996** 1673).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU **1995** 2731).

²¹ [RU **1973** 662, **1986** 360, **1987** 279 2378, **1988** 1076 2202, **1989** 1428 1491]

²² [RU **1962** 393, **1987** 2378]

632.421.0

Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA

*Allegato I*²³

²³ Questo all. (e le sue modificazioni) non è pubblicato nella RS. Per il suo testo, vedi RU **1995** 2731 4322 4932 art. 3 n. 9, 5215 n. II cpv. 1, 5453, **1996** 1673 n. II cpv. 1 1974 2683, **1997** 209 900 1545 2150, **1998** 106 857 1592 art. 3 1758 2630 2833, **1999** 314 art. 6 592 687 749 1514 art. 3 1720 n. II cpv. 1 1770, **2000** 1018; RS **641.511** all. n. 3. Le aliquote menzionate figurano parimente nella Tariffa delle dogane svizzere che può essere ottenuta presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna.

O sul libero scambio

632.421.0

Allegato 2²⁴

²⁴ Questo all. non è pubblicato nella RS. Per il suo testo, vedi RU **1995** 2731. Le aliquote menzionate figurano parimente nella Tariffa delle dogane svizzere che può essere ottenuta presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna.

632.421.0

Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA

Allegato 3²⁵
(art. 1 cpv. 3)

Voce di tariffa	Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi			
	per gli Stati CE		per gli Stati AELS	
	applicabile	tariffa normale meno	applicabile	tariffa normale meno
1515.6010				12.00
1516.1010				31
1516.2010		33		33
1518.0081				5.00
1518.0098		39		40.00
2103.3011			esente	
2301.2010			esente	
3505.1010		61		61
3505.2010		1.20		1.20
3506.9910		6.00		6.00
3809.1010		4.50		4.50
3823.1110				5.00
3823.1210				0.50
3823.1910				0.50
3824.1010		1.50		1.50
3824.9091		2.00		2.00

³¹ ex 1516.1010 esclusivamente a base di pesce o di mammiferi marini = fr. 35.-, altri = tariffa normale (TN)

³³ ex 1516.2010 olio di ricino idrogenato (resina opal) = fr. 35.-, altri = TN

³⁹ ex 1518.0098 linoxynne = esente, altri = TN

⁶¹ ex 3505.1010 amidi esterificati o eterificati = fr. 6.-, altri = fr. 1.20

²⁵ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 26 mag. 1999, in vigore dal 1° lu. 1999 (RU 1999 1720).